



A cura dell'avv. Ferdinando Fanelli

LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA EMOTRASFUSIONE

Lo scoglio principale da superare per ottenere dallo Stato il risarcimento dei danni da trasfusione di sangue infetto è quello della prescrizione del diritto.

Difatti, è ormai pacifico che tale diritto si prescriva in cinque anni dal momento in cui si ha consapevolezza di avere l'epatite e che essa è dipesa dalla trasfusione.

Il calcolo per la prescrizione, dunque, si effettua non dal giorno della trasfusione, e nemmeno dal giorno in cui si scopre di avere l'epatite, ma da quello in cui si comprende che l'epatite è stata causata dalla trasfusione.

Ciò significa che il risarcimento può richiedersi anche per trasfusioni avvenute venti, trenta o più anni fa, poiché può accadere che solo a distanza di tanto tempo la vittima della trasfusione si renda conto della causa della sua malattia.

Ma come si individua il momento preciso in cui l'interessato acquista questa consapevolezza?

La Cassazione ha affermato che, di sicuro, questo momento è configurabile nel momento in cui viene presentata la domanda amministrativa di indennizzo ex L.n.210/1992 (a meno che non risulti che già in precedenza il soggetto era stato informato da un medico in merito) poiché, secondo il ragionamento dei Giudici, se l'interessato si determina a presentare tale domanda vuol dire che è consapevole del fatto che l'epatite è dipesa dalla trasfusione.

Da quel giorno, dunque, bisogna calcolare i cinque anni entro cui deve essere avanzata la richiesta di risarcimento nei confronti dello Stato per danno da emotrasfusione; decorso detto periodo, si perde irrimediabilmente il diritto.

E' opportuno pertanto controllare tale tempistica ed eventualmente interrompere il decorso della prescrizione mediante invio al Ministero di lettera A.R. di messa in mora prima della scadenza quinquennale.

Diversa prescrizione si applica invece alla richiesta di risarcimento avanzata dai congiunti (coniugi, figli, ed eventuali altri parenti stretti conviventi) nel caso di morte della vittima dovuta alla trasfusione di sangue infetto; in questo caso il termine di prescrizione è di dieci anni, e comincia a decorrere dal giorno del decesso della persona affetta da epatite.